



COMUNE DI ALTOFONTE POLIZIA MUNICIPALE

Ord. N. ___48___

Il Sindaco

Visto l'art.3 del vigente codice della strada che definisce la zona a traffico limitato *l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolari sono limitati ad ore prestabilite od a particolari categorie di utenti e veicoli;*

Visti: **l'art. 6** del codice della strada che prevede la possibilità per i Comuni di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa in relazione ad esigenze di circolazione...; e **l'art.7** del C.d.S. che prevede per i comuni la possibilità con deliberazione di Giunta a delimitare le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti sul traffico e sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale;

Considerato che la Piazza Falcone e Borsellino è la piazza principale del paese ed è sottoposta ad un transito eccessivo di automezzi e per questo s'intende porre una limitazione al transito degli stessi pur considerando che sulla suddetta piazza gravano numerose attività commerciali nonché numerosi uffici pubblici;

Considerato che occorre disciplinare in via definitiva la circolazione nella Piazza Falcone e Borsellino, , secondo le seguenti modalità:

Via Lanuzza: direzione dritto per via Roma; **via Roma:** direzione obbligatoria a destra per via IV Novembre; **via Cavour:** direzione obbligatoria a destra per via Vittorio Emanuele; **via Venezia:** direzione obbligatoria a sinistra per via Garibaldi; **Via Collegio** con direzione obbligatoria a destra per via Garibaldi; con esclusione dei possessori di posti auto al chiuso nelle via Lanuzza e Silvio Bocconi per i quali è consentito l'accesso e il transito nelle suddette vie;

Considerato altresì che una limitazione del traffico veicolare nelle vie sopra citate può avere una favorevole ricaduta per quanto riguarda il miglioramento dei limiti di inquinamento atmosferico e considerato inoltre che la suddetta zona verrà sottoposta a controllo mediante *videosorveglianza;*

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. **89** del **01/12/2006** esecutiva ai sensi di legge che istituisce la suddetta ZTL;

Visti gli artt. 6 – 7 – 158 del vigente codice della strada

Per le causali in premessa

O R D I N A

Che all'interno della zona circoscritta dalle seguenti vie o piazze: **Falcone e Borsellino**, definita **Z.T.L.** perimetrata come di seguito:

Via Lanuzza	direzione dritto per via Roma
via Cavour	direzione obbligatoria a destra per via Vittorio Emanuele
via Venezia	direzione obbligatoria a sinistra per via Garibaldi
via Roma	direzione obbligatoria a destra per via IV Novembre
Via Collegio	direzione obbligatoria a destra per via Garibaldi

A) sia consentita la **circolazione** veicolare e la **sosta** dalle **ore 00.00 alle ore 24.00** di tutti i giorni sia feriali che festivi, **esclusivamente** alle categorie di cui al seguente elenco:

1. Veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica, soccorso, dell'amministrazione comunale e delle pubbliche amministrazioni, trasporto valori ed istituti di vigilanza privata, enti pubblici ed aziende o concessionari di servizio pubblico per interventi nelle vie ricadenti nel perimetro della Z.T.L. purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
2. Veicoli al servizio di persone con grave riduzione della capacità motoria (solo con la persona disabile effettivamente trasportata a bordo del veicolo) o guidati da soggetti con grave limitata capacità motoria (contrassegno H); a condizione che la sosta degli stessi sia legata ad effettiva necessità della persona invalida ovvero all'utilizzo degli uffici comunali, degli istituti bancari;
3. Autoveicoli destinati al trasporto merci di massa inferiore a 3,5 ton., trasporto medicine, gas in bombole, giornali;
4. Automezzi AST e Prestia & Comandé destinati al servizio pubblico di linea per il trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti al trasporto scolastico sia pubblici che privati;
5. Veicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del C.d.S. ed in genere tutti i veicoli con targa non civile;
6. Veicoli di medici convenzionati con il S.S.N. in visita domiciliare urgente ad assistiti dimoranti all'interno del perimetro della Z.T.L.;
7. Veicoli per servizi religiosi e cortei funebri;
8. I veicoli dei residenti nelle vie ricadenti all'interno della Z.T.L..

I soggetti di cui al presente **punto 8**, durante la circolazione all'interno della Z.T.L., dovranno percorrere il tragitto più breve in entrata e in uscita dalla Z.T.L. per raggiungere la propria abitazione.

I veicoli di cui ai **punti 2** potranno sostare all'interno della Z.T.L. nei posti loro riservati come individuati da apposita segnaletica; **la sosta** è vietata fuori dagli spazi individuati nel caso in cui i posti dovessero risultare già occupati da soggetti idonei alla sosta;

i veicoli di cui al **punto 3** potranno sostare per il tempo necessario al carico e scarico delle merci che resta fissato dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Per eventuali manifestazioni sportive, folkloristiche, religiose, patronali e culturali che si terranno all'interno del perimetro della Z.T.L. sarà adottata, in deroga alla presente, apposita ordinanza.

La segnaletica di Zona a Traffico Limitato dovrà essere collocata all'inizio dei tratti di strada nel perimetro della Z.T.L., con riportante la seguente dicitura "**eccetto le categorie riportate nella o.s. n. __ del _____**"; gli ingressi alla ZTL sono altresì video controllati;

vie di accesso alla ZTL VIDEO CONTROLLATE	vie di uscita dalla ZTL
Via Roma	Via Garibaldi
Via Vittorio Emanuele (solo per autobus e autocarri)	via Vittorio Emanuele

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, saranno sanzionate secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

SANZIONI		
MEZZI NON AUTORIZZATI		
art. violato	infrazione	Importo p.m.r.
7 comma 9 e 14	accesso e transito in zona a traffico limitato	€ 74,00
158 comma 2 lett. L) e 6	sosta in zona a traffico limitato	€ 38,00 con rimozione coatta del veicolo
nel caso concorrano, le due sanzioni si cumulano tra loro		

MEZZI AUTORIZZATI		
norma violata	infrazione	importo edittale
inosservanza della presente ordinanza sindacale	non avere esposto il pass in modo chiaro e visibile all'interno del proprio veicolo	Da € 25,00 a € 60,00 come prevista dall'art.16 legge 16.01.2003 n.3
Pagamento in Misura Ridotta € 20,00 quale sanzione più favorevole al contravventore (1/3 del massimo edittale)		

Sono sempre applicabili le sanzioni previste dagli artt.157 e 158 del c.d.s.

Gli agenti e gli ufficiali di cui all'art.12 del vigente c.d.s. nonché il personale con funzione di ausiliari del traffico, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ogni precedente ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata.

Dalla residenza municipale ,li 18/09/2009

f.to Il Sindaco
(Vincenzo Di Girolamo)